

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1984

relativa ad un secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro

(84/C 67/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale ⁽⁴⁾ prevede l'elaborazione di un programma d'azione in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato che l'istituisce, la Comunità ha segnatamente il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che, nella conferenza tenuta a Parigi nell'ottobre del 1972, i capi di Stato o di governo hanno affermato che l'espansione economica, che non è un fine a sé stante, deve, con precedenza, consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita;

considerando inoltre che, all'articolo 117 del suddetto trattato gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera per consentirne la parificazione nel progresso;

considerando che la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'igiene del la-

voro, fanno parte dei settori e degli obiettivi contemplati dall'articolo 118 del suddetto trattato; che in questo contesto occorre rafforzare la collaborazione sia tra gli Stati membri e la Commissione, sia tra gli Stati membri stessi;

considerando che un'adeguata protezione sanitaria della popolazione e una prevenzione efficace degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sono conformi a tali obiettivi generali;

considerando che, nonostante gli sforzi compiuti in tal senso, il numero costantemente elevato degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce tuttora un problema grave;

considerando che gli sforzi nel settore della prevenzione degli infortuni e della protezione della salute sul luogo di lavoro hanno effetti benefici che si riflettono sul piano economico e su quello delle relazioni sociali;

considerando che è necessario compiere uno sforzo cospicuo a livello comunitario per ricercare ed applicare strumenti atti a mantenere o a creare un ambiente di lavoro che sia a misura dell'uomo e delle sue legittime aspirazioni;

considerando che nella scelta delle azioni da svolgere a livello comunitario e delle misure da prendere per la loro attuazione occorre tenere conto sia dell'efficacia delle misure, sia del loro costo;

considerando che il miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro deve essere perseguito in una prospettiva globale e deve interessare tutti i settori dell'economia;

considerando che è necessario anche stimolare la partecipazione crescente delle parti sociali alle decisioni ed alle azioni nel settore della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro a tutti i livelli in particolare a livello aziendale;

considerando che è necessario associarvi strettamente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con la decisione 74/325/CEE ⁽⁵⁾;⁽¹⁾ GU n. C 308 del 25. 11. 1982, pag. 11.⁽²⁾ Parere reso il 20 gennaio 1984 (GU n. C 57 del 29. 2. 1984).⁽³⁾ GU n. C 176 del 4. 8. 1983, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

considerando i compiti che, per l'attuazione di alcuni aspetti del programma, possono svolgere la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che l'attuazione delle azioni deve tener conto dei lavori effettuati in altri settori, in particolare nel quadro della risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente la politica industriale ⁽¹⁾ e della dichiarazione del 22 novembre 1973 ⁽²⁾ e delle risoluzioni del 17 maggio 1977 ⁽³⁾ e del 7 febbraio 1983 ⁽⁴⁾ del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, concernenti un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente, per garantire il migliore coordinamento delle azioni e delle proposte;

considerando che, per un felice esito delle azioni, occorre garantire l'armonizzazione delle nozioni e delle terminologie, nonché dei metodi per l'individuazione, la misura e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute; che questo compito riveste un'importanza particolare nel contesto di tali azioni;

prende nota del fatto che nel definire questo secondo programma d'azione si è tenuto conto del primo programma d'azione allegato alla risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾;

esprime la volontà politica di prendere, secondo l'urgenza e le possibilità esistenti sul piano nazionale e comunitario, le misure necessarie perché siano realizzate, entro la fine del 1988, in particolare le seguenti azioni:

I. PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE PERICOLOSE

1. Proseguire l'elaborazione delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽⁶⁾.
2. Stabilire metodologie comuni per la valutazione dei rischi per la salute connessi agli agenti fisici, chimici e biologici presenti nei luoghi di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 31. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

3. Mettere a punto, applicando le metodologie di cui al punto 2, un orientamento armonizzato per la definizione dei limiti di esposizione alle sostanze tossiche. Raccomandare l'armonizzazione dei limiti di esposizione per un certo numero di sostanze, tenendo conto dei limiti di esposizione esistenti.
4. Elaborare metodi di riferimento per la misurazione e la valutazione delle concentrazioni delle sostanze tossiche nell'aria sul luogo di lavoro e degli indicatori biologici dei lavoratori interessati, nonché programmi di controllo di qualità per il loro impiego.
5. Sviluppare un'azione di prevenzione e di protezione nei confronti delle sostanze riconosciute come cancerogene e delle altre sostanze e processi pericolosi, che possono causare danni gravi alla salute.
6. Stabilire norme comunitarie intese a limitare l'esposizione ai rumori, e proseguire i lavori volti ad elaborare una base di misure comunitarie relative alle vibrazioni ed alle irradiazioni non ionizzanti.

II. MISURE ERGONOMICHE, PROTEZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE SITUAZIONI DI RISCHIO

7. Elaborare proposte sulla sicurezza, in particolare per alcune attività a rischio elevato, comprese proposte di misure specifiche per la prevenzione degli infortuni connessi alle cadute, alle operazioni manuali di sollevamento, alla manipolazione e ai macchinari pericolosi.
8. Esaminare i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nel quadro della direttiva 82/501/CEE ⁽⁷⁾.
9. Elaborare misure ergonomiche e principi per la prevenzione degli infortuni, allo scopo di stabilire il limite delle tensioni a cui le caratteristiche degli impianti, i compiti richiesti e l'ambiente di lavoro sottopongono diversi gruppi della popolazione attiva affinché essi non arrechino pregiudizio alla loro salute e alla loro sicurezza.
10. Elaborare proposte relative all'illuminazione sul luogo di lavoro.
11. Organizzare scambi di esperienze, nell'intento di stabilire con maggiore chiarezza i principi e metodi di organizzazione e di formazione dei servizi di vigilanza nel settore della sicurezza, della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro.

⁽⁷⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

III. ORGANIZZAZIONE

12. Elaborare raccomandazioni concernenti l'organizzazione e il ruolo di consigliere dei servizi responsabili della salute e della sicurezza nelle piccole e medie industrie, definendo in particolare il ruolo degli specialisti della medicina del lavoro, dell'igiene e della sicurezza professionale.
13. Elaborare i principi e i criteri da seguire nella sorveglianza di lavoratori che possono essere esposti a rischi gravi per la loro salute e la loro sicurezza, ad esempio i lavoratori delle squadre addette alla manutenzione e alle riparazioni, taluni lavoratori migranti e taluni lavoratori dipendenti da imprese subappaltatrici.
14. Elaborare principi di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al perfezionamento delle misure relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

IV. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

15. Fare in modo che i datori di lavoro e i lavoratori che possono essere esposti a prodotti chimici e ad altre sostanze sul luogo di lavoro possano disporre di informazioni adeguate su queste sostanze.

Elaborare le avvertenze e gli opuscoli informativi riguardanti il trattamento di talune sostanze pericolose, in particolare di quelle che sono oggetto di direttive comunitarie. Elaborare, se necessario, e tenendo conto della normativa comunitaria vigente in materia, proposte relative all'elaborazione dei sistemi e dei codici per l'identificazione delle sostanze pericolose sul luogo di lavoro.

16. a) Elaborazione di programmi intesi a migliorare la formazione in materia di rischi professionali e di misure di sicurezza di coloro che sono impegnati nella vita attiva (formazione in materia di sicurezza) e
- b) programmi di formazione destinati a gruppi specifici:
 - giovani lavoratori;

- gruppi che hanno particolarmente bisogno di informazioni aggiornate, cioè lavoratori che svolgono un lavoro al quale non sono abituati, o che hanno difficoltà ad informarsi nei modi consueti o ai quali è difficile trasmettere informazioni;
- lavoratori che occupano una posizione chiave; ossia le persone che elaborano le condizioni di lavoro, comunicano le informazioni, ecc.

V. STATISTICHE

17. Elaborare dati comparabili sulla mortalità e sulle malattie professionali e raccogliere, utilizzando fonti esistenti, dati sulla frequenza, la gravità e le cause degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, compresi possibilmente dati sulle categorie di lavoratori vulnerabili e sulle assenze per malattia.
18. Comilare un inventario dei registri sui tumori esistenti a livello locale, regionale e nazionale, al fine di valutare la comparabilità dei dati contenuti in tali registri e di migliorare il coordinamento a livello comunitario.

VI. RICERCA

19. Individuare e coordinare i temi di ricerca applicata nel campo della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, che possano essere oggetto di future azioni comunitarie.

VII. COOPERAZIONE

20. Proseguire nel quadro delle procedure esistenti la cooperazione con organismi internazionali, quali l'organizzazione mondiale della sanità e l'ufficio internazionale del lavoro, nonché con enti ed istituti nazionali di paesi extracomunitari.
21. Proseguire la cooperazione per quanto riguarda le altre azioni comunitarie e quelle degli Stati membri, qualora essa si riveli utile;

invita la Commissione ad elaborare ogni anno, dopo aver consultato gli Stati membri, una previsione dei lavori che intende svolgere per attuare la presente risoluzione.